



COMUNE di PALMA CAMPANIA
Provincia di Napoli

Regolamento TARSU

Novembre 2011

TITOLO I ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

Art. 1. Istituzione della tassa¹

Ai sensi per effetto del Capo III del D.L.vo 507/1993, e successive modifiche ed integrazioni, per il servizio **di raccolta, smaltimento dei rifiuti solidi urbani e spazzamento stradale**, svolto in regime di privativa nell'ambito **dell'intero** territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, in base a tariffa. La sua applicazione è disciplinata dal presente regolamento il cui contenuto dovrà essere oggetto di rivisitazione entro il 30 Novembre 2012.

Per la classificazione dei rifiuti si fa riferimento alle disposizioni di legge, nonché al regolamento comunale dei rifiuti differenziati adottato con atto consiliare n. **23/2008**.

Art. 2. Elementi della tassa

Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

Casa colonica: è una casa rurale in cui la famiglia che vi abita e vi lavora non è proprietaria della stessa casa e dello stesso fondo, ma è vincolata da un contratto di affitto con il proprietario.

Superfici ad uso non abitativo: superficie netta dei locali destinati ad utilizzo a qualunque tipo di utilizzo purché non sia quello abitativo.

Accessori: ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni.

Pertinenze: unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 (cantine, soffitte, magazzini), C/6 (autorimesse, rimesse, scuderie) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), che siano destinate di fatto in modo durevole a servizio della casa di abitazione.

Superfici di produzione industriale e artigianale: superfici nette destinate ad utilizzo per scopi industriali ed artigianali.

Tariffa unitaria: valore del tributo dovuto dall'utente per unità di superficie quale elemento fondamentale per il calcolo della TARSU.

Tarsu: Tassa sui Rifiuti Solidi Urbani che è l'importo complessivo che ciascun fruitore del servizio deve all'amministrazione comunale quale risultato del prodotto tra la superficie utile netta dell'immobile e la tariffa unitaria in funzione della categoria di attività dell'immobile o di parte di esso, tenendo conto di eventuali riduzioni di superficie o dell'intera tassa.

Superficie utile netta: la superficie calcolata (così come riportato all'art. Art. 11 del presente regolamento) che costituisce uno dei parametri fondamentali del calcolo della tassa.

Fabbricati rurali: così come definito dall'art. 42 del Testo Unico Imposte sui Redditi.

¹ Capo III TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

Art. 58. Istituzione della tassa

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati ad ogni effetto ai sensi dell'art. 60, svolto in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed eventualmente esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi, i comuni debbono istituire una tassa annuale, da disciplinare con apposito regolamento ed applicare in base a tariffa con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui alle norme seguenti.

Art. 3. Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa

Costituendo il servizio di raccolta dei rifiuti, il loro conferimento e/o smaltimento e lo spazzamento stradale attività di pubblico interesse, questo Comune è impegnato ad assicurarla in tutto il suo territorio.

Art. 4. Presupposto della tassa ed esclusioni

La tassa è dovuta per l'occupazione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, nei modi previsti dal presente regolamento.

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate dagli uffici comunali competenti in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

Ai fini della determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione d'uso, si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Ai fini della determinazione della superficie non tassabile per le seguenti categorie produttive di rifiuti speciali tossici o nocivi si applicano, all'intera superficie sulla quale l'attività è svolta, la riduzione percentuale del 20%:

- Autocarrozzerie, verniciatori;
- Gommisti, vetrerie;
- Allestimenti, pubblicitari, insegne luminose;
- Materie plastiche, vetroresine;
- Fabbro e officine di carpenteria metallica;
- Officine per riparazioni veicoli ed elettrauto;
- Studi dentistici;
- Lavanderie;
- Tipografie artigiane;
- Falegnamerie – macellerie – laboratori di analisi e tutti quegli esercizi che producono rifiuti tossici e nocivi.

Nelle unità immobiliari adibite catastalmente a civile abitazione e in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie netta a tal fine utilizzata.

Art. 5. Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo

La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali ed aree scoperte, di cui Art. 4 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.

Per le unità immobiliari adibite ad abitazione, locatate occasionalmente, **la tassa è dovuta dal proprietario in caso di mancato pagamento della Tarsu da parte del locatario.**

Art. 6. Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.

Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva **ed è versata dall'amministratore**.

La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione di locali ed aree, dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

Alla denuncia di cessazione dell'occupazione dei locali, devono essere allegati i seguenti documenti:

- *Disdetta del contratto di locazione (ove presente);*
- *Documentazione attestante la cessazione dei servizi di rete(es. luce, gas, telefono, ecc.);*
- *Dichiarazione di cessazione di attività agli uffici fiscali ed amministrativi (attività professionali o commerciali);*
- *Dichiarazione di responsabilità, ai sensi del DPR n. 445/2000, **in caso di mancanza di documentazione attestante la cessazione dei servizi di rete;***
- *Altra documentazione utile a stabilire la cessazione dell'attività.*

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione dei locali ed aree ovvero se la tassa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in seguito a recupero d'ufficio.

Art. 7. Cambio di residenza e abitabilità degli immobili

Il cittadino che chiede il trasferimento di residenza ad un altro Comune ed è in stato di locazione in un immobile, è tenuto a comunicare all'Ufficio Tributi (sezione TARSU) tale cambio di residenza, in quanto la cessazione del tributo per la TARSU ha inizio solo dal bimestre successivo a quando è avvenuta tale comunicazione.

Il cittadino che chiede il cambio di residenza nell'ambito dello stesso Comune, può ottenere tale variazione, allorquando, oltre ad aver presentato tutti gli altri documenti richiesti, deposita all'Ufficio Anagrafe la denuncia di iscrizione a ruolo della TARSU per la nuova residenza, vidimata dal responsabile dell'Ufficio TARSU.

Il cittadino che proviene da altri Comuni e richiede la residenza a Palma Campania, potrà fruire di tale beneficio, solo a seguito del deposito della denuncia di iscrizione a ruoli della TARSU per il comune di Palma Campania.

Il certificato di abitabilità/agibilità di un immobile di nuova costruzione, o ristrutturato con variazione delle superfici, sia come estensione che come variazione d'uso, può essere rilasciato solo a seguito di deposito della denuncia di iscrizione ai ruoli della TARSU presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Palma Campania.

TITOLO II TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

Art. 8. Tariffe Unitarie

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del DPR 158/99, la TARSU per ciascuna categoria e sottocategoria omogenea è determinata annualmente dall'Amministrazione Comunale sulla base del Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio entro il termine stabilito per l'approvazione del bilancio comunale.

Le tariffe unitarie relative a ciascuna categoria e sottocategoria e all'unità di superficie delle aree dell'immobili tassabili sono determinati annualmente dall'amministrazione comunale al fine di poter coprire completamente i costi di esercizio relativi a tutti i servizi connessi al ciclo dei rifiuti.

Art. 9. Locali ed aree tassabili

Si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.

Sono da considerarsi tassabili, in via esemplificativa e non esaustiva, le superfici utili di:

- Tutti i vani all'interno delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, ecc.) e così pure quelli delle dipendenze anche se separate od interrate rispetto al corpo principale del fabbricato (cantine rimesse, autorimesse, ecc.). Sono escluse le superfici relative a: stalle e fienili ad uso agricolo e le serre a terra.
- Tutti i vani principali, secondari ed accessori, adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o a botteghe, a laboratori di artigiani e comunque ad attività di lavoratori autonomi.
- Tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole e chioschi stabili.
- Tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza.
- Tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto ed altre, parlatori, dormitori, refettori, ripostigli, dispense, bagni, ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico/economiche e delle collettività in genere, scuole di ogni ordine e grado.
- Tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, degli enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli enti ed associazioni di patronato, delle Aziende Sanitarie Locali (escluse le superfici che per le loro caratteristiche strutturali e per la loro destinazione danno luogo di regola a rifiuti speciali di cui al n. 2 del 4° comma dell'art.2 del D.P.R. n. 915/1982), delle caserme, stazioni, ecc.
- Tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, artigianali,

commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani (sedi di uffici, depositi, magazzini, ecc.).

Si considerano, inoltre, tassabili, **con la sola esclusione delle aree di cui al successivo Art. 10**, tutte le aree comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti solidi urbani interni, ed in via esemplificativa:

- le aree adibite a campeggi,
- a sale da ballo all'aperto,
- a banchi di vendita, a parchi gioco,
- alle rispettive attività e servizi connessi,
- in sostanza qualsiasi area sulla quale si svolga un'attività privata idonea alla produzione di rifiuti solidi urbani,
- le aree mercatali.

Art. 10. Locali ed aree non tassabili

In applicazione di quanto previsto all'Art. 4 del presente regolamento, si considerano non tassabili, in quanto non produttivi di rifiuti, i seguenti locali ed aree:

- le unità immobiliari adibite a civile abitazione, non abitate e prive di allacciamento ai servizi pubblici di rete (luce acqua gas metano, ecc); la non tassabilità perdura per il periodo in cui viene dimostrata tale condizione previo accertamento da parte dell'Amministrazione.
- Le centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, silos, ove non si abbia di regola presenza umana.
- Le terrazze ed i balconi e vani scale.
- I fabbricati danneggiati non agibili come da certificazione del competente ufficio comunale.
- I fabbricati in ristrutturazione limitatamente al periodo di effettiva mancata occupazione dell'immobile.
- Le parti comuni del condominio di cui all'art. 1117, numeri 1 e 3, del Codice Civile.²
- Le superfici utilizzate per attività sportive pubbliche per le parti riservate ai soli praticanti, resta salva l'applicazione della tassa per le superfici utilizzate come servizi, comunque non direttamente adibite all'attività sportiva;
- Le superfici e le parti di esse ove, per caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

² Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio, se il contrario non risulta dal titolo:


1) il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune;

2) i locali per la portineria e per l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune;

Tali situazioni debbono essere indicate nella denuncia originale o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi e ad idonea documentazione.³

Art. 11. Computo delle superfici per la definizione della TARSU

La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa è misurata per i locali al netto dei muri e per le aree sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.



La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al mq. a seconda che la frazione sia superiore o inferiore al mezzo mq.

Concorrono a formare l'anzidetta superficie per i locali tutti i vani che compongono l'immobile con esclusione di quelle riportate al precedente Art. 10.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica o professionale, la tariffa unitaria è dovuta per la specifica attività a tal fine utilizzata ed è commisurata alla superficie calcolata come al precedente comma 1.

Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio, ferma restando l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva. Per queste ultime, **la denuncia deve essere presentata dall'amministratore del condominio**, che ha diritto di rivalsa nei confronti dei singoli occupanti.

Art. 12. Tassa unitaria per particolari condizioni d'uso

La tassa unitaria è ridotta:

- a) **del 20%** per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o comodato;
- b) **del 10%** per i locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;

³ La documentazione idonea è quella prodotta con il software docfa

- c) **del 20%** nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa delle costruzioni rurali.

Le riduzioni tariffarie sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo. Il contribuente è tenuto a comunicare entro il 20 gennaio di ogni anno il venire meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione. In difetto della comunicazione del venir meno delle condizioni di agevolazione, si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

Art. 13. Agevolazioni e riduzioni

Oltre alle riduzioni di tariffa di cui all'articolo precedente sono previste le seguenti riduzioni:

- a) **del 20% per le abitazioni con unico occupante;**
- b) **del 20% per le abitazioni occupate da coniugi con età superiore a 65 anni e quando gli stessi dimostrino di:**
- o non essere proprietari di alcuna unità immobiliare produttiva di reddito al di fuori dell'abitazione;
 - o di non possedere altri redditi al di fuori di quelli derivanti dalla pensione sociale dell'INPS o di altri enti previdenziali con importo annuo uguale a quello della pensione sociale INPS;
- c) **pari al 20% per le abitazioni occupate da nuclei familiari superiori alle tre unità fra i quali viva una persona affetta da invalidità civile compresa fra l'80% ed il 100%;**
- d) **pari al 30% per le abitazioni occupate da nuclei familiari non superiori alle tre unità fra i quali viva una persona affetta da invalidità civile compresa fra l'80% ed il 100%;**
- e) del 10% per coloro che attuano il **compostaggio domestico** ed hanno sottoscritto la convenzione con l'Amministrazione comunale riportata all'allegato A del presente regolamento relativa al compostaggio domestico;
- f) del 10% per i circoli ricreativi e culturali aventi regolare autorizzazione rilasciata dal Comune;
- g) le famiglie indigenti usufruiranno di una riduzione e/o esenzione, così come da rapporto stilato dall'assistente sociale, la quale dovrà richiedere tutta la documentazione giustificativa della determinazione. La riduzione proposta sarà oggetto di delibera della giunta comunale.

Sono esenti dalla tassa:

- a) i locali ed aree utilizzati per l'esercizio di culto ammessi dallo Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto; gli stabili e gli uffici comunali;
- b) **esclusivamente le istituzioni scolastiche statali**, in base al D.L. n. 248 del 31/12/2007, convertito con modifiche nella legge n. 31 del 28/2/2008 (art. 33 bis).

Le riduzioni ed esenzioni di cui sopra, non cumulabili, sono concesse su domanda degli interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con decorrenza dall'anno successivo. Per le riduzioni previste ai punti a), b) c), d) le domande, debitamente documentate, devono essere vagliate dal competente ufficio del Servizio Tributi e, quando richiesto, dai Servizi Sociali di Palma Campania.

Il Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni e di richiedere la documentazione necessaria per la verifica dei requisiti per l'applicazione delle agevolazioni.

Art. 14. Classificazione dei locali ed aree

Agli effetti della determinazione delle tariffe, in applicazione del disposto dell'art.68, comma 2, del D.L.vo 507/1993, i locali ed aree sono classificati nelle seguenti categorie secondo il loro uso e destinazione.

CATEGORIA 1	Locali adibiti ad abitazione private e relative pertinenze.
CATEGORIA 2	Locali destinati a studi professionali, agenzie di viaggio, di commercio di rappresentanze di cambio e simili, locali di istituti di credito e assicurazioni, servizi pubblici esercitati dall'industria privata, nonché studi fotografici. Oreficerie, orologerie, casalinghi.
CATEGORIA 3	Locali destinati negozi a magazzini di deposito o di custodia per conto terzi, ad alberghi diurni e a centri di igiene e bellezza, a barbieri , a stirerie, a tintorie e servizi affini, compresi i banchi a posteggio fisso, i posteggi privati fissi di biciclette, di autovetture e di vetture.
CATEGORIA 4	Locali destinati ad alberghi , comprese le case di cura.
CATEGORIA 5	Locali destinati a ristoranti, trattorie ed osterie, a pizzerie, a latterie a pensioni e a locande, a bar, a pasticcerie, a sale da the, a gelaterie e simili.
CATEGORIA 6	Locali destinati a teatro o cinematografi, compresi quelli all'aperto, a circoli di ritrovo, a sale da gioco, circoli, a sale da ballo o ad altri divertimenti.
CATEGORIA 7	Locali destinati ad istituti di educazione, di istruzione anche se sportive, dei collegi dei convitti ove si svolgono attività di educazione ed istruzione, locali delle organizzazioni sindacali, politiche e dei partiti politici.
CATEGORIA 8	Locali destinati a stabilimento industriale, a laboratorio artigiano, a magazzino e deposito per conto proprio quando non formino dipendenze di altri locali, ad autorimesse ed autostazioni.
CATEGORIA 9	Locali destinati ad usi di uffici pubblici, ospedali, locali degli istituti di ricovero e di religione, degli ospizi, delle caserme, nonché degli istituti aventi scopo di assistenza o di beneficenza.

La attività specifiche o le tipologia degli immobili assoggettate al presente regolamento, sono associate ad una delle categorie sopra riportate, così come indicato nell'allegato H del presente regolamento.

Per le nuove attività, non previste attualmente nell'allegato H possono essere associate ad una delle 9 categorie innanzi indicate, esclusivamente a cura del Capo Settore, il quale è tenuto a comunicarne per iscritto la proposta di associazione al Sindaco al fine di ratificare l'associazione stessa ed aggiornare tempestivamente l'allegato H, ciò al fine di garantire la massima trasparenza nei confronti dei cittadini.

È ritenuta nulla l'associazione di nuove attività alle categorie in mancanza della succitata comunicazione e, in sua assenza, l'Ufficio sarà tenuto ad applicare la tassa massima prevista per le diverse categorie fino a quando non sarà attivata la procedura prevista di cui al precedente comma attraverso la comunicazione scritta al Sindaco della proposta di associazione.

Art. 15. Tassa giornaliera

Per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, anche se

correntemente, locali ed aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita nel Comune di Palma Campania la tassa smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera⁴. È temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni anche se ricorrente.

La misura del tributo relativo al precedente comma, è determinato in base alla tariffa unitaria (*attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, o voci di uso assimilabili per attitudine alla produzione di rifiuti*), rapportata ai giorni di utilizzo dello spazio utilizzato, moltiplicata per la superficie convenzionale di tale spazio determinato dall'Amministrazione comunale. Il tributo così calcolato sarà maggiorato del 50%.

Il pagamento della tassa giornaliera, deve essere effettuato contestualmente al pagamento della tassa per l'occupazione temporanea degli spazi ed aree pubbliche, con le modalità previste dall'art. 50 del D.L.vo 507/1993. Il pagamento costituisce assolvimento dell'obbligo di denuncia.

In caso di occupazione di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

Per quanto riguarda la tassa giornaliera di cui al presente articolo, sono previste in modo esclusivo le seguenti esenzioni per manifestazioni organizzate: direttamente dal Comune, dalle scuole di Palma Campania, dalle istituzioni religiose di Palma Campania.

Art. 16. Compensazioni della tassa per il conferimento delle frazioni valorizzabili e sistema informativo di gestione

Sono ammesse compensazioni della tassa a seguito del conferimento delle frazioni valorizzabili quali:

- Carta e cartone
- Imballaggi in plastica
- Lattine in alluminio e banda stagnata
- Vetro.

Il valore di tali compensazioni sarà definito annualmente dalla Giunta Comunale per ciascuna frazione valorizzabile e gli importi risulteranno diversificati:

- nel caso di conferimento sia attuato con il sistema porta a porta;
- conferimento presso il centro di raccolta (*isola ecologica*).

Sarà cura dell'Amministrazione comunale avviare il sistema informativo per il controllo del conferimento da parte di ciascun utente.

Ciascun utente avrà la possibilità di controllare on-line il valore del proprio compenso raggiunto attraverso l'accesso al sistema informativo con **UserID e Password** individuali.

La Giunta Comunale emetterà uno specifico regolamento d'uso di tale sistema informativo e ne darà comunicazione alla popolazione attraverso diversi canali comunicativi, quali:

- l'Ufficio ecologia;
- il Centro di Educazione Ambientale di Palma Campania;
- il sito istituzionale internet del Comune di Palma Campania.

⁴ Tassa giornaliera= (tariffa categoria di riferimento/365)* superficie convenzionale assegnata dall'amministrazione comunale

TITOLO III DENUNCE – ACCERTAMENTO – RISCOSSIONE

Art. 17. Denunce

I soggetti tenuti al pagamento della tassa hanno l'obbligo di presentare al Comune, entro il 20 Gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia dei locali ed aree tassabili.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi; in caso di variazione delle condizioni di tassabilità l'utente è tenuto a presentare nuova denuncia di variazione nelle forme di cui al comma precedente.

La denuncia deve contenere l'esatta ubicazione del fabbricato, la superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e le loro ripartizioni interne, la data di inizio dell'occupazione e detenzione, gli elementi identificativi dei soggetti passivi; in particolare, dovranno essere specificati, per le persone fisiche: il cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, domicilio di tutti i componenti del nucleo familiare o dei coobbligati che occupano o detengono l'immobile a disposizione; per i soggetti diversi dalle persone fisiche: la denominazione o esatta ragione sociale, il codice fiscale, la sede legale od effettiva, i dati identificativi e residenza dei rappresentanti legali, delle persone che ne hanno la rappresentanza ed amministrazione. Alla documentazione deve essere allegato documento catastale relativo ai locali oggetti della denuncia.

Nel caso in cui il denunciante intende fruire di riduzioni od esenzioni, lo stesso deve produrre istanza conforme ai moduli disponibili da parte dell'Amministrazione comunale e allegare i documenti specifici richiesti a secondo del tipo di esenzione.

La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale. Della presentazione è rilasciata ricevuta da parte dell'ufficio comunale. In caso di spedizione la denuncia si considera presentata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno e fa fede la data indicata dal timbro postale.

Art. 18. Accertamento e controllo

In caso di omessa, infedele o incompleta denuncia, l'ufficio comunale ovvero la società di gestione del servizio emette avviso di accertamento.

Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento e per il controllo delle denunce è in facoltà del Comune:

- rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree occupate, ed a rispondere a questionari relativi a notizie e dati specifici da restituire debitamente sottoscritti; in caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste nel termine concesso, gli agenti di Polizia Urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale o al personale incaricato all'accertamento della materia imponibile, muniti di autorizzazione e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici;
- utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;
- richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e di diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.
- In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art.2729 del Codice Civile e delle norme vigenti.

Art. 19. Riscossione

Gli importi dovuti per il tributo e relativi addizionali, accessori e sanzioni, liquidati sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati, sono iscritti in ruoli nominativi.

Art. 20. Rimborsi

Nel caso di errore, duplicazione, di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, il Servizio Tributi dispone lo sgravio o il rimborso entro 90 giorni.

Lo sgravio o il rimborso della tassa iscritta a ruolo, riconosciuta non dovuta per effetto della cessazione dell'occupazione o conduzione dei locali o aree tassati, è disposto entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

In ogni altro caso, per lo sgravio o rimborso di somme non dovute il contribuente deve presentare domanda, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento; lo sgravio o rimborso è disposto dal Comune entro 90 giorni dalla domanda.

Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi, calcolati nella misura prevista dalla legge.

Art. 21. Sanzioni

Per i casi di omessa, infedele, incompleta, tardiva dichiarazione, per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con questionario, per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti dovuti o richiesti, si applicano le sanzioni previste dalla legge.

Art. 22. Contenzioso

Il ricorso contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, deve essere proposto alla Commissione Provinciale competente entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.

Art. 23. Lotta all'evasione

Per assicurare un'efficace lotta all'evasione, sarà predisposta una modifica appropriata del sistema informativo comunale al fine di consentire:

- La correlazione tra gli archivi gestiti:
 - dall'Ufficio Anagrafe
 - dall'Ufficio TAR SU
 - dall'Ufficio ICI
 - dall'Ufficio Tecnico

Al fine di consentire una comunicazione automatica tra gli uffici, conseguenti alla variazione dei dati relativi di un singolo cittadino o unità familiare, e di conseguenza tener sotto controllo coerente le variazioni che possono influenzare gli archivi di altri uffici, è necessario:

- Eseguire un'acquisizione sistematica dal sistema SISTER dell'Agenzia del Territorio al fine di tener aggiornati sistematicamente gli archivi relativi ai terreni e ai fabbricati presenti in catasto.
- Formalizzare una specifica attività di formazione del personale da parte della società fornitrice del software al fine rendere attive e operanti le singole procedure per quanto concerne la loro interazione comunicativa delle informazioni necessarie.

Una volta che il sistema informatico complessivo sarà attivato, sarà responsabilità del Segretario Comunale assicurarsi che la correlazione tra gli archivi previsti al comma 1 avvenga entro il 30/12/2012.

Art. 24. Funzionario responsabile

La Giunta designa un funzionario responsabile cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa all'intero Servizio Tributi comunale (tra cui anche la tassa per la gestione dei rifiuti solidi urbani). Il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone gli eventuali rimborsi a cui hanno diritto i singoli utenti.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25. Abrogazioni

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Art. 26. Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni.

Allegato A

CONVENZIONE PER LA PRATICA DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO con il Comune di Palma Campania

Premesso che:

- con deliberazione del consiglio comunale **del 30/11/2011**, n. ____ è stato adottato il regolamento della TARSU
- all'art. **13 punto e)** del regolamento è prevista un riduzione del 10% per coloro che attuano la pratica del compostaggio domestico,

Art. 1.

Il sottoscritto _____, residente/domiciliato in Palma C. via/ piazza _____ n. ____ . telef. _____ e-mail _____@_____, intestatario/a della tassa per i rifiuti solidi urbani, si impegna a recuperare la frazioni umida e verde dei rifiuti prodotti dal proprio nucleo familiare, presso la propria abitazione per mezzo del compostaggio domestico e di utilizzare i prodotti solo sul proprio orto, giardino, fioriere.

Art. 2.

Il compostaggio sarà eseguito utilizzando il seguente metodo:

- composter
- cumulo
- concimaia.

Nel caso abbia ricevuto il composter, l'utente si impegna

- a conservare in buono stato il composter ed a utilizzarlo per trattare in proprio tutti gli scarti organici di produzione domestica e gli scarti verdi del giardino;
- ad utilizzare il composter secondo le indicazioni ricevute, evitando di danneggiarlo e prevenendo i problemi derivanti da una cattiva gestione;
- a restituire il composter al comune di Palma C., che rimane proprietario dello stesso, se decidesse, per qualsiasi ragione, di non continuare ad utilizzarlo.

Art. 3.

La presente convenzione ha validità anche per gli anni successivi. Qualora il compostaggio domestico non venga più attuato, l'utente deve comunicare la variazione all'Ufficio Tributi del comune di Palma Campania

Art. 4.

L'utente si impegna ad accettare le verifiche periodiche che verranno effettuate, anche senza preavviso, da parte del personale incaricato dal Comune per accertare la conformità a quanto convenuto nei precedenti articoli e l'effettiva pratica del compostaggio. La convenzione avrà decadenza immediata (con effetti a partire dalla data della presente convenzione), sia in caso di non accettazione del controllo sia in caso di accertamento della non conformità dell'operazione di compostaggio.

Art. 5.

Si impegna a partecipare ad un **corso gratuito (1 incontro di circa 2 ore)**, attivato dall'Amministrazione comunale, per apprendere i principi del compostaggio domestico e a praticare diligentemente il compostaggio dei propri rifiuti domestici, utilizzando le norme indicate nel documento "**Manuale pratico del compostaggio domestico**"; A conferire le parti componenti la frazione organica al servizio di raccolta differenziata nel comune di Palma Campania come riportato nel "**Manuale pratico del compostaggio domestico**"

Art. 6.

Il regolamento della tassa del Comune di Palma Campania disciplina l'applicazione dello sconto per la pratica del compostaggio domestico.

Firma per il Comune di Palma Campania	Firma per l'intestatario della TARSU
---------------------------------------	--------------------------------------

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ai sensi dell'art.13, D.L.vo 196/03)

Come previsto dall'art. 13, D.L.vo 196/03, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei cittadini e della loro riservatezza. La richiesta dei dati ha il solo scopo di organizzare la raccolta dei rifiuti e delle comunicazioni relative. I dati saranno comunicati solo a personale aziendale o dell'Amministrazione Comunale

Allegato B

COMUNE DI PALMA CAMPANIA



PROVINCIA DI NAPOLI

Via Municipio, 74

Servizio Tributi

telefono 081/8207428 – fax 081/8246065

Richiesta Riduzione art. 13 punto a)

Spett. Sindaco di Palma Campania

Il sottoscritto

nato a _____ il ___ / ___ / _____

CF _____

residente a: _____ in Via/Piazza _____,
n. _____, tenuto conto di quanto riportato nel regolamento comunale della TARSU di Palma
Campania art.13 Agevolazioni e riduzioni punto a)i

Dichiara

ai sensi della legge 445/2000 quanto segue:

- di risiede nel comune di Palma Campania;
- di essere unico occupante dell'unità immobiliare in cui stabilmente dimora e di non aver alcun locale in sub affitto all'interno della stessa unità immobiliare.

Allega alla presente:

- certificato di residenza e stato di famiglia.

Palma Campania, ___ / ___ / _____

Il Dichiarante

Firma leggibile per esteso

Allegato C



COMUNE DI PALMA CAMPANIA

PROVINCIA DI NAPOLI

Via Municipio, 74

Servizio Tributi

telefono 081/8207428 – fax 081/8246065

Richiesta Riduzione art. 13 punto b)

Spett. Sindaco di Palma Campania

Il sottoscritto

nato a _____ il ___ / ___ / _____

CF _____

residente a: _____ in Via/Piazza _____,
n. _____, tenuto conto di quanto riportato nel regolamento comunale della TARSU di Palma
Campania art.13 Agevolazioni e riduzioni punto b)i

Dichiara

ai sensi della legge 445/2000 quanto segue:

- di avere più di 65 anni;
- che fa parte del proprio nucleo familiare solo il suo coniuge, il quale ha oltre 65 anni, essendo nata/o il ___ / ___ / _____ (depenneare la voce se non interessa);
- non essere proprietari (né lui/lei né il proprio coniuge) di alcuna unità immobiliare produttiva di reddito al di fuori della propria abitazione;
- di non possedere altri redditi al di fuori di quelli derivanti dalla pensione sociale dell'INPS o di altre pensioni inferiori od uguale alla pensione sociale INPS.

Allega alla presente:

- copia del modello 101 del dichiarante
- copia del modello 101 del coniuge (depenneare la voce se non interessa).

Palma Campania ___ / ___ / _____

Il Dichiarante

Firma leggibile per esteso

Allegato D



COMUNE DI PALMA CAMPANIA

PROVINCIA DI NAPOLI

Via Municipio, 74

Servizio Tributi

telefono 081/8207428 – fax 081/8246065

Richiesta di riduzione della TARSU art. 13 punto c)

Spett. Sindaco di Palma Campania

Il sottoscritto

nato a _____ il ___ / ___ / _____

CF _____

residente a: _____ in Via/Piazza _____,
n. _____, tenuto conto di quanto riportato nel regolamento comunale della TARSU di Palma
Campania **art.13 Agevolazioni e riduzioni punto c)**

Dichiara

ai sensi della legge 445/2000 quanto segue:

- che il proprio nucleo familiare è costituito da n. ___ componenti, e precisamente:

nominativo	Luogo di nascita	Data di nascita	Rapporto di parentela
			Dichiarante

- che un componente del nucleo familiare risulta invalido civile con una percentuale del ___% (la percentuale di invalidità deve essere compresa tra (80% e il 100%))

Allega alla presente:

- certificato di invalidità civile del componente familiare

Palma Campania ___ / ___ / _____

Il Dichiarante

Firma leggibile per esteso

Allegato E



COMUNE DI PALMA CAMPANIA

PROVINCIA DI NAPOLI

Via Municipio, 74

Servizio Tributi

telefono 081/8207428 – fax 081/8246065

Richiesta di riduzione della TARSU art. 13 punto d)

Spett. Sindaco di Palma Campania

Il sottoscritto

nato a _____ il ___ / ___ / _____

CF _____

residente a: _____ in Via/Piazza _____,
n._____, tenuto conto di quanto riportato nel regolamento comunale della TARSU di Palma
Campania **art.13 Agevolazioni e riduzioni punto d)**

Dichiara

ai sensi della legge 445/2000 quanto segue:

- che il proprio nucleo familiare è costituito da N. ___ componenti e precisamente:

nominativo	Luogo di nascita	Data di nascita	Rapporto di parentela
			Dichiarante

- che un componente del nucleo familiare risulta invalido civile con una percentuale del ___% (la percentuale di invalidità deve essere compresa tra (80% e il 100%)

Allega alla presente:

- certificato di invalidità civile del componente familiare.

Palma Campania ___ / ___ / _____

Il Dichiarante

Firma leggibile per esteso

Allegato F



COMUNE DI PALMA CAMPANIA

PROVINCIA DI NAPOLI

Via Municipio, 74

Servizio Tributi

telefono 081/8207428 – fax 081/8246065

Richiesta di riduzione della TARSU art. 13 punto f)

Spett. Sindaco di Palma Campania

Il sottoscritto

nato a _____ il ___ / ___ / _____

CF _____

residente a: _____ in Via/Piazza _____,
n._____, tenuto conto di quanto riportato nel regolamento comunale della TARSU di Palma
Campania **art.13 Agevolazioni e riduzioni punto f)**

Dichiara

ai sensi della legge 445/2000 quanto segue:

di essere il _____ del circolo ricreativo/culturale denominato
_____;

che il summenzionato circolo è in possesso di regolare autorizzazione rilasciata dal
comune di Palma Campania.

Allega alla presente:

- Copia della deliberazione assembleare del circolo attestante la funzione di _____ del richiedente;
- L'autorizzazione rilasciata dal Comune di Palma Campania per il circolo ricreativo/culturale.

Palma Campania ___ / ___ / _____

Il Dichiarante

Firma leggibile per esteso

Allegato G



COMUNE DI PALMA CAMPANIA

PROVINCIA DI NAPOLI

Via Municipio, 74

Servizio Tributi

telefono 081/8207428 – fax 081/8246065

Richiesta Esenzione della TARSU art. 13 punto g)

Spett. Sindaco di Palma Campania

Il sottoscritto

nato a _____ il ___ / ___ / _____

CF _____

residente a: _____ in Via/Piazza _____,
n._____, tenuto conto di quanto riportato nel regolamento comunale della TARSU di Palma
Campania **art.13 Agevolazioni e riduzioni comma 2 punto g)**

Dichiara

- di non possedere alcun reddito.

Allega alla presente:

- certificato ISEE;
- relazione del responsabile dei Servizi Sociali di Palma Campania circa lo stato di indigenza del richiedente.

Palma Campania ___/___/_____

Il Dichiarante

Firma leggibile per esteso

Categoria1 Locali adibiti ad abitazione private e relative pertinenze.

Pos	Attività/ modalità d'utilizzo dell'immobile
1.	abitazione box cantina e mansarda

Categoria 2 locali destinati a studi professionali, agenzie di viaggio, di commercio di rappresentanze di cambio e simili, locali di istituti di credito e assicurazioni, servizi pubblici esercitati dall'industria privata, nonché studi fotografici. Oreficerie, orologerie, casalinghi.

Pos	Attività
1.	acquisto macchine e attrezzature per uffici e di materiale informatico
2.	agenzia di trasporto adibita ad ufficio
3.	agenzia finanziaria
4.	agenzie viaggi turistici
5.	attività connesse alle telecomunicazioni : centri telefonici
6.	attività creditizie : promotori finanziari
7.	amministrazione di imprese : ufficio
8.	assicurazioni diverse da quelle sulla vita : ufficio
9.	attività degli studi legali
10.	attività degli studi notarili
11.	attività professionali paramediche indipendenti: fisioterapie
12.	attività tecniche svolte da geometri
13.	autoscuole, scuole di pilotaggio, nautiche, patenti
14.	banche ed istituti di credito
15.	deposito
16.	richiesta certificati e disbrigo pratiche e agenzie
17.	servizi pompe funebri
18.	studi di architettura
19.	studi di ragionieri
20.	studi dottori commercialisti
21.	studi fotografici
22.	studio di consulenza del lavoro
23.	studio di ingegneria
24.	studio medico convenzionato
25.	studio professionale da definire
26.	studio veterinario
27.	ufficio di agenzie immobiliari, atti d'impres

Categoria 3: locali destinati a negozi, magazzini di deposito o di custodia per conto terzi, ad alberghi diurni e a centri di igiene e bellezza, a barbieri , a stirerie, a tintorie e servizi affini compresi i banchi a posteggio fisso i posteggi privati fissi di biciclette, di autovetture e di vetture.

Allegato H **Raggruppamento delle Attività per categorie Art. 14 regolamento TARSU Palma Campania**

Pos.	Attività
1.	articoli sportivi, biciclette etc.
2.	bazar e negozi non specializzati di prodotti non alimentari
3.	comm. articoli funerari e cimiteriali
4.	commercio di elettrod. appar.radiotec. telefon. termoidraulici
5.	commercio al dettaglio articoli di merceria, filati, tessuti
6.	commercio al dettaglio articoli di pelletteria e da viaggio
7.	commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
8.	commercio al dettaglio di bevande : vini, birra ed altre
9.	commercio al dettaglio di calzature e accessori
10.	commercio al dettaglio di carni fresche : macelleria
11.	commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria
12.	commercio al dettaglio di confezioni per adulti : abbigliamento
13.	commercio al dettaglio di confezioni per bambini
14.	commercio al dettaglio di ferramenta
15.	commercio al dettaglio di fiori e piante
16.	commercio al dettaglio di frutta e verdura
17.	commercio al dettaglio di giochi e giocattoli
18.	commercio al dettaglio di materiale per ottica
19.	commercio al dettaglio di mobili - esposizioni -
20.	commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
21.	commercio al dettaglio di pane
22.	commercio al dettaglio di pesci, crostacei, molluschi
23.	commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
24.	commercio al dettaglio di prodotti del tabacco
25.	commercio al dettaglio/ingrosso di prodotti vari nca
26.	commercio dettaglio ambulante con vendita c / depositi fissi
27.	commercio dettaglio articoli casalinghi, cristallerie e da regalo
28.	commercio dettaglio articoli di cartoleria, cancelleria, uffici
29.	commercio dettaglio articoli di profumeria, toletta, igiene personale
30.	commercio dettaglio di articoli medicali ed ortopedici
31.	commercio dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie
32.	commercio dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria
33.	commercio dettaglio di saponi, detersivi e altri prodotti per la pulizia
34.	commercio dettaglio dischi e nastri : video-cassette
35.	commercio dettaglio latticini, mozzarelle e formaggi
36.	commercio dettaglio macchine, attrezzature e produz. per l agricoltura
37.	commercio di autoveicoli in esposizione
38.	commercio di parti e accessori di autoveicoli
39.	commercio di parti e accessori di autoveicoli : deposito
40.	commercio e distribuzione di gas combustibili
41.	commercio e vendita di macchine diverse e/o esposizioni
42.	commercio ingrosso e dettaglio di frutta e verdura
43.	commercio materiali da costruzione
44.	drogherie, salumerie, pizzicherie e simili
45.	erboristerie
46.	esposizione e commercio di autoveicoli
47.	farmacie

Allegato H **Raggruppamento delle Attività per categorie Art. 14 regolamento TARSU Palma Campania**

48.	gelaterie e pasticcerie con somministrazione
49.	minimercati e altri esercizi non specializz. di alimentari
50.	minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
51.	minimercato (codice ATECO 52.11.4)
52.	supermercati
53.	vendita al dettaglio di carburanti

Macro categoria 4 locali destinati ad alberghi , comprese le case di cura.

Pos.	Attività/ utilizzo dell'immobile
1.	ospedali e case di cura generali

Categoria 5 locali destinati a ristoranti, trattorie ed osterie, a pizzerie, a latterie a pensioni e a locande, a Bar, a pasticcerie, a sale da The a gelaterie e simili.

Pos.	Attività
1.	bar - caffè - chalet
2.	ristoranti
3.	ristoranti. trattorie, pizzerie, osterie con cucina, pub

Macro categoria 6 locali destinati a teatro o cinematografi, compresi quelli all'aperto, a circoli di ritrovo, a sale da gioco, circoli, a sale da ballo o ad altri divertimenti.

Pos.	Attività
1.	associazioni, circoli ricreativi, sale giochi
2.	sale da ballo e simili : discoteche, night club

Categoria 7 Locali destinati ad istituti di educazione, di istruzione anche se sportive dei collegi dei convitti ove si svolgono attività di educazione ed istruzione, locali delle organizzazioni sindacali, politiche e dei partiti politici.

Pos.	Attività
1.	attività ricreative : palestra ginnica
2.	uffici comando stazione carabinieri
3.	sedi dei partiti ed organizzazioni politiche, sindacali
4.	locali adibiti ad attività di educazione ed istruzione

Categoria 8 locali destinati a stabilimento industriale, a laboratorio artigiano, a magazzino e deposito per conto proprio quando non formino dipendenze di altri locali, ad autorimesse ed autostazioni.

Pos.	Attività
1.	allevamento di pollame e altri volatili
2.	attività di manutenzione : autolavaggio
3.	attività di stampa di arti grafiche : litografie, tipografie
4.	attività di installazione di impianti elettrici
5.	attività svolte c/o depositi industriali
6.	attività svolte da imprese industriali
7.	autocarrozzeria
8.	coltivazione di semi e frutti oleosi : frantoio
9.	conservazione di prodotti agricoli e altre attività c/ terzi
10.	deposito per carburanti
11.	elettrauto
12.	fabbricazione di fitofarmaci e altri prodotti per l'agricoltura : mangimi
13.	fabbricazione di oggetti in ferro, macchine e relative riparazioni
14.	fabbricazione di porte e finestre in legno : falegnameria
15.	fabbricazione di porte, finestre e cancelli metallici: fabbro
16.	fabbricazione e lavorazione ferro : fabbro
17.	industria metalmeccanica
18.	installazione di impianti idraulico-sanitari
19.	laboratori di analisi cliniche
20.	laboratorio per attività artigianali per beni specifici
21.	laboratorio per consultazioni fornite da agrotecnici e periti
22.	lavorazione e trasformazione del vetro
23.	lavorazione paletti in legno
24.	lavorazioni collegate alla esposizione artigianale di abbigliamento
25.	lavori generali di costruzione di edifici
26.	produzione di prodotti di panetteria
27.	produzione e lavorazione dei formaggi, mozzarelle
28.	riparazione di carrozzerie di autoveicoli
29.	riparazione e sostituzione di pneumatici
30.	riparazioni di altri beni di consumo
31.	riparazioni di motocicli e ciclomotori : officina
32.	riparazioni impianti elettrici e di alimentazione autoveicoli
33.	riparazioni meccaniche di autoveicoli : balestre
34.	saloni barbiere e parrucchiere (ATECO 93.02.a)
35.	lavorazione delle pietre e del marmo
36.	servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere
37.	servizi delle lavanderie a secco, tintorie
38.	servizi di istituti di bellezza

Categoria 9. locali destinati ad usi di uffici pubblici, ospedali, locali degli istituti di ricovero e di religione, degli ospizi, delle caserme nonché degli istituti aventi scopo di assistenza o di beneficenza disciplinati dalla legge

Allegato H **Raggruppamento delle Attività per categorie Art. 14 regolamento TARSU Palma Campania**

17/7/1980 n 6972 con esclusione dei locali di cui all'art. 25 della legge 20/3/1941 n 366.

Pos.	Attività/ utilizzo dell'immobile
1.	servizi alle famiglie
2.	ente poste
3.	amministrazioni regionali, provinciali, comunali: uffici
4.	attività organizzazioni religiose ed istituti scolastici

Allegato I

Categoria	DESCRIZIONE CATEGORIA	Tariffa comunale €/mq	Tariffa provinciale €/mq	Tariffa totale €/mq
CATEGORIA 1	Locali adibiti ad abitazione private e relative pertinenze.	2,63	0,54	3,17
CATEGORIA 2	locali destinati a studi professionali, agenzie di viaggio, di commercio di rappresentanze di cambio e simili, locali di istituti di credito e assicurazioni, servizi pubblici esercitati dall'industria privata, nonché studi fotografici. Oreficerie, orologerie, casalinghi.	5,11	1,04	6,15
CATEGORIA 3 :	locali destinati negozi a magazzini di deposito o di custodia per conto terzi, ad alberghi diurni e a centri di igiene e bellezza, a barbieri , a stirerie, a tintorie e servizi affini compresi i banchi a posteggio fisso i posteggi privati fissi di biciclette, di autovetture e di vetture.	6,28	1,27	7,55
CATEGORIA 4	locali destinati ad alberghi , comprese le case di cura.	2,63	0,54	3,17
CATEGORIA 5	locali destinati a ristoranti, trattorie ed osterie, a pizzerie, a latterie a pensioni e a locande, a Bar, a pasticcerie, a sale da The a gelaterie e simili.	7,30	1,48	8,78
CATEGORIA 6	locali destinati a Teatro o cinematografi, compresi quelli all'aperto, a circoli di ritrovo, a sale da gioco, circoli, a sale da ballo o ad altri divertimenti.	3,98	0,81	4,79
CATEGORIA 7	Locali destinati ad istituti di educazione, di istruzione anche se sportive dei collegi dei convitti ove si svolgono attività di educazione ed istruzione, locali delle organizzazioni sindacali, politiche e dei partiti politici.	2,78	0,57	3,35
CATEGORIA 8	locali destinati a stabilimento industriale, a laboratorio artigiano, a magazzino e deposito per conto proprio quando non formino dipendenze di altri locali, ad autorimesse ed autostazioni.	3,92	0,80	4,72

CATEGORIA 9	locali destinati ad usi di uffici pubblici, ospedali, locali degli istituti di ricovero e di religione, degli ospizi, delle caserme nonché degli istituti aventi scopo di assistenza o di beneficenza disciplinati dalla legge 17/7/1980 n 6972 con esclusione dei locali di cui all'art. 25 della legge 20/3/1941 n 366.	2,63	0,54	3,17
--------------------	---	------	------	------

Art. 68. D.L.vo 507/1993

Regolamenti ⁵.

1. Per l'applicazione della tassa i comuni sono tenuti ad adottare apposito regolamento che deve contenere:
 - a. la classificazione delle categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti e tassabili con la medesima misura tariffaria;
 - b. le modalità di applicazione dei parametri di cui all'art. 65;
 - c. la graduazione delle tariffe ridotte per particolari condizioni di uso di cui all'art. 66, commi 3 e 4;
 - d. la individuazione delle fattispecie agevolative, delle relative condizioni e modalità di richiesta documentata e delle cause di decadenza.

2. L'articolazione delle categorie e delle eventuali sottocategorie è effettuata, ai fini della determinazione comparativa delle tariffe, tenendo conto, in via di massima, dei seguenti gruppi di attività o di utilizzazione:
 - A. locali ed aree adibiti a musei, archivi, biblioteche, ad attività di istituzioni culturali, politiche e religiose, sale teatrali e cinematografiche, scuole pubbliche e private, palestre, autonomi depositi di stoccaggio e depositi di macchine e materiale militari;
 - B. complessi commerciali all'ingrosso o con superfici espositive, nonché aree ricreativo-turistiche, quali campeggi, stabilimenti balneari, ed analoghi complessi attrezzati;
 - C. locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività e convivenze, esercizi alberghieri;
 - D. locali adibiti ad attività terziarie e direzionali diverse da quelle di cui alle lettere b), e) ed f), circoli sportivi e ricreativi;
 - E. locali ed aree ad uso di produzione artigianale o industriale, o di commercio al dettaglio di beni non deperibili, ferma restando l'intassabilità delle superfici di lavorazione industriale e di quelle produttive di rifiuti non dichiarati assimilabili agli urbani;
 - F. locali ed aree adibite a pubblici esercizi o esercizi di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili, ferma restando l'intassabilità delle superfici produttive di rifiuti non dichiarati assimilabili agli urbani.

3. I regolamenti, divenuti esecutivi a norma di legge, sono trasmessi entro trenta giorni alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze che formula eventuali rilievi di legittimità entro sei mesi dalla ricezione del provvedimento. In caso di rilievi formulati tardivamente il comune non è obbligato ad adeguarsi agli effetti dei rimborsi e degli accertamenti integrativi.
Legge ronchi

TITOLO IV - Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani

Art. 49 - Istituzione della tariffa

1. La tassa per lo smaltimento dei rifiuti di cui alla sezione II del Capo XVIII del Titolo III del Testo unico della finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 come sostituito dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 ed al Capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è soppressa a decorrere dai termini previsti dal regime transitorio, disciplinato dal regolamento di cui al comma 5, entro i quali i Comuni devono provvedere alla integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa di cui al comma 2.

1-bis. Resta, comunque, ferma la possibilità, in via sperimentale, per i comuni di deliberare l'applicazione della tariffa ai sensi del comma 16.

...

16. In via sperimentale i Comuni possono attivare il sistema tariffario anche prima del termine di cui al comma 1.

⁵ L'articolo 49 comma 1, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, ha soppresso la tassa per lo smaltimento dei rifiuti di cui al presente Capo, a decorrere dal 1 gennaio 1999. Tale decorrenza è stata posticipata al 1 gennaio 2000 dallo stesso articolo 49, comma 1, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 come modificato dall'articolo 1 comma 28, legge 9 dicembre 1998, n. 426. Per l'ulteriore modifica di tale decorrenza si veda l'articolo 49, comma 1, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 come modificato dall'articolo 33, comma 1, legge 23 dicembre 1999, n. 488, a decorrere dal 1 gennaio 2000

LEGGE 23 dicembre 1999, n. 488

Art. 33 (Disposizioni concernenti la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani)

1. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, le parole: "dal 1° gennaio 2000" sono sostituite dalle parole: "dai termini previsti dal regime transitorio, disciplinato dal regolamento di cui al comma 5, entro i quali i Comuni devono provvedere alla integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa di cui al comma 2".
2. All'articolo 49, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. **Resta, comunque, ferma la possibilità, in via sperimentale, per i Comuni di deliberare l'applicazione della tariffa ai sensi del comma 16**".
3. All'articolo 49, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: "4-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario che precede i due anni dall'entrata in vigore della tariffa, i comuni sono tenuti ad approvare e a presentare all'Osservatorio Nazionale sui rifiuti il piano finanziario e la relazione di cui all'articolo 8, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158".
4. All'articolo 5, decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158 è abrogato il comma 3.
5. All'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sono abrogate le parole da: "a decorrere dall'esercizio finanziario 1999".
6. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158, sono abrogati il secondo periodo della lettera d) del comma 1 e i commi 2,3 e 4.
7. Il numero 5 dell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158, è abrogato.

Circolare Ministero delle Finanze 11/11/2010 n. 3/DF "Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), tariffa di igiene ambientale di cui all'art. 49 del D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22 e tariffa integrata ambientale di cui all'art. 238 del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152. Chiarimenti in merito alle problematiche sulla vigenza delle normative relative alle diverse tipologie di prelievo."

Circolare n 3 /DF 11/11/2010 ministero delle finanze sintesi

CHE COSA È E COME È DISCIPLINATA LA TIA

In seguito all'entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (recante "Norme in materia ambientale"), la disciplina della TIA è contenuta nell'articolo 238 del medesimo decreto che definisce, al comma 1, la suddetta tariffa come il "corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani". Il medesimo articolo 238 dispone, inoltre, che è tenuto al pagamento della tariffa chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico e che la tariffa, applicata e riscossa dai soggetti affidatari del servizio di gestione integrata, è composta, oltre che da una quota fissa ("determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti"), anche da una quota variabile che è espressamente rapportata "alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione", in modo che venga assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio in argomento

La nuova TIA ancora non viene applicata perché si attende il regolamento attuativo facendo quindi ancora riferimento alla TIA ex D.L.vo 22/1997.

LA POSIZIONE DELLA AGENZA DELLE ENTRATE: RISOLUZIONE 250/E DEL 2008

Secondo questa risoluzione, che conferma quella n. 25/E del 5/2/2003, la tariffa si configura "alla stregua di un corrispettivo", nel presupposto che l'espletamento del servizio avvenga secondo le regole di diritto comune, per cui la TIA deve essere assoggettata all'Iva con applicazione dell'aliquota agevolata del 10 per cento prevista dal n. 127-sexiesdecies) della Tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'IVA).

Vedi per un commento:

SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE 238/2009

Secondo questa sentenza la TIA è un tributo considerato che il pagamento non è direttamente correlato alla quantità di rifiuti prodotti (almeno nella versione del D.L.vo 22/1997) e quindi non può considerarsi come corrispettivo del servizio reso. La questione potrà essere superata con l'applicazione integrale della nuova TIA (ex D.L.vo 152/2006 e successive modifiche) che lega in modo diretto la quantità dei rifiuti prodotti con la tariffa da pagare.

Per il testo della sentenza della Corte Costituzionale vedi il seguente link

http://www.cortecostituzionale.it/giurisprudenza/pronunce/scheda_ultimo_deposito.asp?sez=ultimodep&Comando=LET&NoDec=238&AnnoDec=2009&TrmD=&TrmM

IL REGIME TRANSITORIO DELLA LEGGE 122/2010

Sancisce la natura non tributaria della TIA ma nella versione del D.L.vo 152/2006 quella non applicata per le ragioni su esposte.

Per un commento:

<http://www.amministrativo.it/Ambiente/osservatorio.php?num=1572&categoria=Rifiuti>

LA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLE FINANZE

Per risolvere almeno temporaneamente la questione compresa quella determinata dalla legge 122/2010 afferma che la TIA versione del 1997 (TIA1) e quella versione 2006 (TIA2) sono identiche infatti la nuova tariffa del 2006 può essere adottata anche utilizzando i regolamenti locali che disciplinavano la tariffa ex lege del 1997. La circolare fonda il suo ragionamento sul decreto legge 208/2008. Per un commento a questa ultima norma si veda il seguente link: paragrafo APPLICAZIONE TARIFFA Rifiuti DA PARTE DEI COMUNI

<http://www.amministrativo.it/Ambiente/osservatorio.php?num=1232&categoria=Rifiuti>

Quindi secondo la Circolare del Ministero delle Finanze se come affermato dalla Corte Costituzionale la TIA 2 è un corrispettivo a cui si applica l'IVA ed è allo stesso tempo analoga alla TIA1 questa ultima non può che essere considerata anch'essa un corrispettivo. Si riprende quindi quanto aveva affermato la Agenzia delle Entrate nelle Risoluzioni sopra riportate.

LA GIURISPRUDENZA SUCCESSIVA ALLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE 238/2009

La interpretazione del Ministero delle Finanze è in palese contrasto prima di tutto con la sopra citata sentenza della Corte Costituzionale, ma anche con la giurisprudenza successiva a cominciare dalla seguente ordinanze della stessa Corte Costituzionale

- Ordinanza n.300 del 20/11/2009 , per il testo integrale vedi il seguente link

http://www.cortecostituzionale.it/giurisprudenza/pronunce/scheda_ultimo_deposito.asp?sez=ultimodep&Comando=LET&NoDec=300&AnnoDec=2009&TrmD=&TrmM=

- Ordinanza n.64 del 22/2/2010, per il testo integrale vedi il seguente link

<http://www.cortecostituzionale.it/giurisprudenza/pronunce/schedaDec.asp?Comando=RIC&bVar=true&TrmD=&TrmDF=&TrmDD=&TrmM=&iPagEl=1&iPag=1>

Nella suddetta direzione vedi anche Consiglio di Stato sentenza n. 1739 del 21/3/2010, per il testo integrale vedi il seguente link

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2003/200309321/Provvedimenti/201001739_11.XML

Ancora sempre a conferma della natura di tributo della TIA, alla quale quindi non è applicabile l'IVA, quale mera variante della TARSU vedi Cassazione sentenza n. 8313 del 8/4/2010 e Cassazione 14903/2010. Precisando che la impossibilità del legislatore di attribuire alla TIA natura privatistica se non a seguito di un mutamento della disciplina.

Infine da ultimo, per il momento, vedi Corte dei Conti sezione Piemonte che nel parere n. 65/2010 ha dichiarato che la TIA è una entrata tributaria quindi non richiede l'IVA. Per il testo del parere vedi il seguente link

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/piemonte/pareri/2010/delibera_65_2010_par.pdf

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Ora è indiscutibile che se come affermato dalla Corte Costituzionale la TIA1 è un tributo e se la TIA2 è sostanzialmente simile alla TIA1 , il legislatore con la legge citata n.122/2010 avrebbe dovuto affermare il contrario e cioè che proprio per questa analogia anche la TIA2 doveva essere considerata un tributo alla quale non applicare l'IVA. Considerato che proprio alla luce della sopra citata giurisprudenza delle Corte Costituzionale la TIA2 continua a presentare le caratteristiche tipiche di un tributo:

1. doverosità della prestazione
2. mancanza di un rapporto sinallagmatico tra le parti
3. collegamento della prestazione alla pubblica spesa in relazione ad un presupposto economicamente rilevante

Peraltro considerato che, nel rispetto delle sentenze della Corte Costituzionale, le commissioni tributarie possono decidere solo controversie in materia di tributi, gli attuali contenziosi (nati per la restituzione dell'IVA dopo la sentenza della Corte Costituzionale 238/2009), dovranno esseri sospesi e dovrebbe essere rinviata alla Corte Costituzionale la norma ex D.L.vo 546/1992 (disposizioni del processo tributario) secondo il quale le controversie in materia di tariffa rifiuti rientrano nella competenza delle commissioni tributarie.